



**DISCIPLINARE CONTENENTE NORME
TRANSITORIE PER L'INTRODUZIONE DI ARMI,
ESPLOSIVI E QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E
DI CATTURA FAUNISTICA ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DEL VULTURE**

nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 2
dell'art. 25 della L.R. n. 28/2017

Approvato dal consiglio direttivo del Parco con Deliberazione n. 63 del 21/11/2024



Art. 2 -- Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Disciplinare si applicano in tutto il territorio compreso nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Vulture, di seguito denominato anche Parco, così come perimetrato all'art. 1 della L.R. n. 28/2017 e s.m.i., ivi incluse le zone edificate;
2. Il presente Disciplinare, alla luce dell'art. 11, comma 3 della Legge quadro – che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge quadro le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
3. Il presente Disciplinare detta le norme per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata all'introduzione e al trasporto nel territorio del Parco, da parte di privati, di armi ed oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi, all'interno del territorio suddetto;
4. Il presente Disciplinare detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare, si intende:
 - a) per **“introduzione”**, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi, ed oggetti alle stesse assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi nel territorio del Parco;
 - b) per **“trasporto”**, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi, ed oggetti alle stesse assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi;
 - c) per **“esportazione”**, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a) del presente art. 3;
 - d) per **“armi”**, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
 - d) per **“oggetti assimilati alle armi”**, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco;
 - e) per **“esplosivi”**, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque



composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;

f) per “**mezzi di cattura**”, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;

Art. 4 – Privati: definizione

1. Non sono considerati “**privati**”, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, tutti i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

1) appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;

2) addetti al servizio di Polizia Municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

3) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano “**privati**” ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art.11 della Legge quadro ed ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare.

Art. 5 – Derghe al divieto di introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi

1. Il divieto di introduzione in mancanza dell'autorizzazione dell'Ente Parco, di armi ed oggetti assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, disposto dall'articolo 11, comma 3, lettera f), della L. n. 394/1991 non si applica, oltre che ai soggetti diversi dai privati:

a) ai soggetti cui è consentito dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;

b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del R.D. n. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;



c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;

d) agli agenti di Polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;

e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;

f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria loro richiesti.

Art. 6 – – Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, nonché dagli articoli 2 e 4 del presente Disciplinare, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco, da parte di privati, di armi e oggetti assimilati, esplosivi e mezzi di cattura è consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco.

2. L'introduzione nel territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e dei mezzi di cattura è consentito ai selecontrollori autorizzati dall'Ente Parco ai prelievi selettivi di animali selvatici, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo, nei giorni di calendario degli stessi, nelle località autorizzate dal Parco e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

3. Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i privati:

a. residenti e non residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria località di residenza e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria;

4. Per finalità sportive le armi o gli oggetti ad esse assimilati possono essere trasportate nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.

5. E' altresì permesso il trasporto delle armi per le finalità consentite dalla Legge;

6. Si considerano tratti stradali che è necessario percorrere ai sensi del presente disciplinare quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza e la località da raggiungere, con esclusione, ove esista un'alternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate/tratturi e nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.

7. Le armi trasportate ai sensi del presente Disciplinare devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni.



8. Durante il trasporto di armi all'interno del territorio Parco, ai sensi del presente Disciplinare è fatto assoluto divieto di effettuare soste in tratti stradali che attraversino il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di estrema necessità o emergenza.

Art. 7 – - - Divieto di trasporto di armi nel periodo di caccia chiusa

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del precedente art. 6, è vietato trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, a tutti coloro che percorrono a piedi l'area del Parco Naturale Regionale del Vulture o che l'attraversino con auto/moto/mezzi nel periodo di chiusura dell'attività venatoria.

Art. 8 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica

1. Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:
 - a. i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell'Ente Parco o da esso autorizzati, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca;
 - b. gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale, o altre specie individuate, tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dall'Ente Parco;

Art. 9 – Autorizzazione dell'Ente Parco

1. Coloro che intendono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 6 del presente Disciplinare devono presentare apposita richiesta alla all'Ente Parco, secondo il modello disponibile presso la Sede e sul sito internet ufficiale dell'Ente stesso. In particolare tale richiesta, pena il diniego dell'autorizzazione:

a) deve indicare i fini per cui si richiede l'autorizzazione, il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio, nonché il percorso che si intende effettuare in caso di trasporto;

b) deve essere corredata della seguente documentazione:

- 1) copia documento di riconoscimento in corso di validità
- 2) fotocopia leggibile del porto d'armi ad uso caccia in validità, nel caso di autorizzazione finalizzata all'attività venatoria ;

2. L'autorizzazione è rilasciata con atto del Direttore/Responsabile di Area Tecnica dell'Ente Parco, previa apposita istruttoria, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione il costo dell'istruttoria è gratuito.

4. Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso in copia ai Commissariati, ai Comandi o Stazioni dei CC. e del C.F.S. competenti per territorio.

5. L'autorizzazione ha una durata di 5 anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.



Art. 10 – Revoca e divieto di rilascio dell'autorizzazione

1. Fatte salve le conseguenze penali e l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 12, la violazione delle norme del presente Disciplinare, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata. Si procede, altresì, alla revoca dell'autorizzazione in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere b), c) e d) della legge n. 157/1992 o dall'articolo 11, comma 3, lettera a) della Legge n. 394/1991;
2. La reiterazione, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge n. 689/1981, di violazioni delle norme del presente Disciplinare, comporta il divieto di rilascio dell'autorizzazione per un periodo di anni 5 dalla data del provvedimento di revoca adottato a seguito della reiterazione stessa.

Art. 11 – Validità dell'autorizzazione al transito di armi da caccia

1. L'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco, di armi da caccia è strettamente legato ai tempi stabiliti dalle norme vigenti per l'attività venatoria. In particolare, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del precedente art. 6, il transito con armi da caccia può essere effettuato esclusivamente nelle giornate consentite all'attività venatoria secondo quanto specificato nel Calendario venatorio annuale adottato dalla Regione Basilicata.

Art. 12 Vigilanza

La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare è affidata agli agenti di Polizia Urbana, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ambientali Volontarie autorizzate dall'Ente Parco, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapescas delle Amministrazioni Provinciali, al Corpo dei Carabinieri, agli Agenti di P.G., alle Forze di Polizia previste dall'Art. 57 del C.P.P.

Art. 13 Sanzioni

L'inosservanza delle norme previste dal presente Disciplinare comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 30 della L. 394/91 e dalle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/92. Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Art. 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'Albo dell'Ente Parco.
2. Il presente Disciplinare entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo dell'Ente Parco.
3. L'Ente parco cura, anche attraverso il proprio Sito Internet, la più ampia diffusione della conoscenza del presente Disciplinare.
 - Allegato ISTANZA Autorizzazione